

## **Atto Costitutivo**

L'anno 2006 , il giorno 28 del mese di Dicembre in Genova Via XX Settembre 2/29 sono presenti i signori:

- Sig. Berviglieri Walter, nato a Genova (Ge) il 21/11/1961 e residente a Genova (Ge) in Via Antica Romana di Quinto, 10, C.F. BRVVTR61S21D969E
- Sig. Calà Sonia, nata a Genova (Ge) il 12/10/1959 e residente a Genova (Ge) in Via Di Pino, 52/5, C.F. CLASNO59R52D969E
- Sig. Capuana Riccardo, nato a Genova (Ge) il 06/11/1968 e residente a Genova (Ge) in Via Pasquale Berghini, 44/12, C.F. CPNRCR68S06D969Y
- Sig. Costa Roberto, nato a Genova (Ge) il 25/06/1968 e residente a Genova (Ge) in Via G. Santolini, 30/C, C.F. CSTRRT68H25D969F
- Sig. Lazio Mauro, nato a Ruvo di Puglia (Ba) il 04/08/1943 e residente a Genova (Ge) in Via Umberto Terracini, 51/Uni, C.F. LZAMRA43M04H645Y
- Sig. Occhiuto Giuseppe, nato a Sant' Eufemia d' Aspromonte (Rc) e residente a Genova (Ge) in Via Laiasso, 10/17, C.F. CCHGPP56T01I333C
- Sig. Zattini Roberto, nato a Genova (Ge) il 04/12/1964 e residente a Rondanina (Ge) in Loc. Ferriere, 1, C.F. ZTTRRT64T04D969L

Tutti i componenti dichiarano di agire, ai fini della presente scrittura privata, quali esercenti commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita un'associazione senza fini di lucro, con carattere prettamente sindacale, economico e sociale, apolitica, laica e democratica denominata " A.V.A.L. Associazione Venditori Ambulanti Liguri.

L'Associazione ha sede in Genova, Via XX Settembre, 2/29.

2) L'associazione, senza finalità di lucro, si prefigge la progettazione, il coordinamento, la gestione e la realizzazione di iniziative e programmi finalizzati alla valorizzazione, sviluppo e crescita delle attività del commercio su aree pubbliche operanti nel Comune di Genova.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione alla Regione Liguria e al Comune di Genova per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'associazione si propone di realizzare le iniziative ed i programmi come meglio elencato nello Statuto allegato

3) Il patrimonio sociale è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore iniziale viene determinato in E. 20,00. I componenti dichiarano di sottoscrivere una quota da €. 37,00 ciascuno, dando atto di aver già provveduto in data odierna a versarne il relativo importo nelle casse sociali.

4) La durata , l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

5) L'amministrazione dell'associazione spetta ad un Consiglio Direttivo nominato nelle persone di:

Sig. Berviglieri Walter;  
Sig. Calà Sonia;  
Sig. Capuana Riccardo;  
Sig. Costa Roberto;  
Sig. Lazio Mauro;  
Sig. Occhiuto Giuseppe;  
Sig. Zattini Roberto.

Viene nominato Presidente dell'associazione il Sig Occhiuto Giuseppe.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione.

Il Consiglio testè nominato resterà in carica sino all'approvazione del bilancio 2007.

7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

8) Il Presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale costituzione dell'associazione e norma delle vigenti leggi.

9) Per tutto ciò non previsto nel presente atto e nello statuto allegato si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Le spese e imposte dipendenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

## **Statuto**

### **Titolo I**

#### **COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI**

##### **Art.1**

E' costituita un'associazione denominata A.V.A.L. Associazione Venditori Ambulanti Liguri

L'associazione non ha fini di lucro, ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale e democratico e non persegue finalità politiche o religiose.

La durata dell'associazione è stabilita da oggi al 31/12/2050; alla scadenza del termine si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, se non sarà intervenuta liquidazione volontaria e anticipata

L'Associazione è costituita da operatori commerciali al dettaglio su aree pubbliche riuniti in "sindacato" che, a loro volta, sono composti dai Soci di cui all'art. 4° del presente statuto.

##### **Art. 2**

La sede è stabilita in Genova.

##### **Art. 3**

L'associazione, senza finalità di lucro, si prefigge la progettazione, il coordinamento, la gestione e la realizzazione di iniziative e programmi finalizzati alla valorizzazione, sviluppo e crescita delle attività del commercio su aree pubbliche operanti nel Comune di Genova.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione alla Regione Liguria e al Comune di Genova per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

In particolare l'associazione si propone di realizzare le iniziative ed i programmi di seguito elencati:

1. di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi degli operatori commerciali su aree pubbliche operanti nella Regione Liguria, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità e di altre organizzazioni locali;
2. Organizzare e sostenere la gestione di eventi o attività volti alla promozione del commercio su aree pubbliche;
3. Profusione di un impegno costante nei confronti della Pubblica Amministrazione ( Regione e/o Comune ) per la difesa e valorizzazione del commercio su aree pubbliche;
4. Ricerca e progettazione di nuove aree mercatali nella Regione Liguria, realizzazione di studi, indagini e sperimentazioni per il miglioramento logistico dei mercati di merci varie oggi presenti nel territorio Regionale;
5. Promozione di fiere ed eventi per la promozione del commercio su aree pubbliche
6. di promuovere ed attuare ogni iniziativa intesa ad assistere gli associati negli adempimenti relativi alla gestione delle loro imprese, ivi comprese le incombenze e la rappresentanza negli adempimenti di natura fiscale, contabile, amministrativa del lavoro, nel dettaglio prestare ai soci, a fronte di un corrispettivo specifico deliberato dal Consiglio Direttivo servizi per:

- rappresentanza e difesa nelle varie fasi del contenzioso tributario;

- rappresentanza nella predisposizione delle istanze di concordato e di definizione;
  - l'espletamento di adempimenti in materia tributaria e contabile;
  - l'assistenza in materia di normativa del lavoro con rappresentanza e difesa dinanzi agli enti proposti;
  - l'espletamento di adempimenti amministrativi per l'iscrizione, lo svolgimento, il subentro, la cessazione di attività imprenditoriali nei confronti di Enti pubblici e privati;
  - l'assistenza nella redazione dei contratti di locazione di beni immobili e mobili, d'azienda ed in ogni altra forma contrattualistica;
  - l'assistenza in materia legale ed amministrativa, dinanzi a terzi;
  - dipendenti nella gestione commerciale, di gestione, della qualità, della sicurezza ed ogni materia la formazione dell'imprenditore, soci, collaboratori, ritenuta inerente all'azienda e imposta da disposizioni di legge.
  - di esercitare tutte quelle funzioni che si rendano di volta in volta necessarie nell'interesse degli associati;
  - di esercitare ogni funzione e compito che derivi da legge, regolamenti, disposizioni delle autorità dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e degli altri organi previsti dal presente statuto;
7. Lo Studio e la progettazione di un logo o marchio ad uso dei soli soci atto a dare una connotazione di visibilità degli operatori aderenti all'associazione;
  8. Svolgere ,in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Le attività descritte potranno essere realizzate mediante convenzioni o affidamento a professionisti, società di consulenza, istituzioni ed enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale.

L'associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

## **Titolo II**

### **SOCI**

#### **Art. 4**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che svolgano quale attività quella di operatore su aree pubbliche. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale di funzionamento il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

La domanda di iscrizione all'associazione è subordinata al versamento di una quota di iscrizione .

#### **Art. 5**

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono Soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo scopi e finalità dell'associazione, intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi e obiettivi che l'associazione si prefigge, che svolgano attività di operatori su aree pubbliche muniti di autorizzazione amministrativa e che versino puntualmente le quote associative determinate nel loro importo dal consiglio direttivo.

Spetta al consiglio direttivo deliberare, in modo inappellabile, sull'ammissione dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto..

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine statutario, si intende che essa è accolta. In caso mancata ammissione, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione.

#### **Art.6**

I soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione, della quota di funzionamento annuale e delle eventuali quote necessarie per eventi straordinari necessari all'ottenimento dell'oggetto sociale dell'associazione, a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno.

I soci, nei limiti della vigente normativa, potranno finanziare temporaneamente l'Associazione. Sulle somme versate non sarà corrisposto interesse alcuno, salva diversa decisione dei soci. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci e la rinuncia dei soci ai crediti. I versamenti a fondo perso non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per caso di morte. Altresì non sono rimborsabili e, in caso di liquidazione e scioglimento anticipato dell'associazione, verranno devoluti ad altra associazione senza fini di lucro come tutto il patrimonio sociale.

#### **Art. 7**

I soci si disgiungono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

Soci fondatori e soci ordinari devono essere obbligatoriamente operatori su aree pubbliche con autorizzazione amministrativa.

La qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone che rendano un

contributo significativo all'associazione, su indicazione del consiglio direttivo ed approvata dall'assemblea generale dei soci. Ai soci onorari non è richiesto il pagamento delle quote sociali, non votano e non sono eleggibili.

#### Art. 8

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. In particolare i soci fondatori e i soci ordinari si impegnano a dare attivamente la loro collaborazione all'associazione per il raggiungimento degli obiettivi e fini istituzionali.

#### Art. 9

Il titolo di socio dell'associazione si perde per:

- Recesso
- Decadenza
- Esclusione
- Morte
- Perdita della capacità di agire, per le persone fisiche, scioglimento, per le società
- Mancato versamento delle quote annuali se non corrisposte entro l' esercizio di competenza

Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno solare.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. La decadenza è pronunciata dal Presidente dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'aderente che venga a trovarsi in contrasto con quanto previsto dal precedente articolo 8.

Il consiglio direttivo può escludere, con decisione unanime e inappellabile, un aderente che non osserva le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento l'aderente che, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo, abbia recato e rechi pregiudizio all'Associazione, sotto il profilo etico,deontologico, morale e materiale.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

##### **Articolo 10**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dal contributo unico versato dagli associati all'atto dell'iscrizione;
2. dalla riserva formata con il valore delle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale;;
4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
5. dalle eventuali sanzioni previste in caso di ritardato versamento delle quote;
6. dai lasciti, dai versamenti a fondo perso dei soci e dai contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
7. dai beni acquistati con le entrate descritte nei punti precedenti.

Il Patrimonio Sociale è destinato a garantire le obbligazioni sociali assunte dall'Associazione verso i terzi. Qualora il Patrimonio Sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte degli associati stabilendone modalità e termini.

Le quote sottoscritte non sono trasferibili né per atto tra vivi né per causa di morte.

##### **Articolo 11**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'esercizio seguente, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Sulla base dei rendiconti presentati all'Assemblea il Consiglio Direttivo delibererà l'ammontare delle quote di funzionamento annuali costituite da:

- a. quote annuali obbligatorie per tutti i soci;
- b. quote integrative eventualmente richieste ai soci dal Consiglio Direttivo per sopperire a necessità finanziarie del bilancio;
- c. rimborso del costo sui servizi resi ai soci;

## **Titolo IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12**

Gli organi dell'associazione sono :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

#### **Art.13**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo di amministrazione può spostare l'approvazione del bilancio a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio laddove sopravvengano cause tali da rendere necessario il maggior tempo di deliberazione.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente e almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. Le convocazioni dovranno avvenire per raccomandata postale o a mano, tramite posta elettronica, tramite telefax, tramite avviso pubblicato sui maggiori quotidiani nazionali e tramite affissione presso la sede sociale, le sedi secondarie, amministrative, uffici e magazzini dove opera l'associazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel Libro Soci. Ciascun socio potrà rappresentare da uno fino a cinque soci aventi la sua stessa qualifica purché muniti di regolare delega scritta.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza della società.

#### **Art. 14**

L'assemblea dei soci è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, se presente, oppure da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea può nominare, quando occorreranno, due scrutatori.

#### Art. 15

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

1. Delineare gli indirizzi generali dell'Associazione
2. Deliberare sulle modifiche al presente statuto
3. Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno
4. Approvare il rapporto annuale del presidente
5. Approvare eventuali proposte avanzate dal consiglio
6. Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.

#### Art. 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti, nei limiti di legge.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla nomina di un sostituto scelto tra gli associati.. Il consigliere così nominato deve essere un socio ordinario distintosi per impegno nella vita dell'associazione e deve essere eletto dal Consiglio con voto unanime dei suoi componenti.

#### Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli obiettivi e scopi previsti dal presente statuto. Spetta al Consiglio Direttivo la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare:

1. È investito di ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento delle attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale
2. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
3. Predispone i programmi annuali di attività dell'associazione;
4. Redige il regolamento interno previsto dal presente statuto;
5. Nomina il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi tra i consiglieri;
6. Nomina il Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'associazione di qualsiasi categoria;
7. Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
8. Delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci dell'associazione;
9. Determina l'ammontare delle quote associative a carico degli associati;
10. Predispone il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
11. Rappresentare l'associazione presso terzi nei casi in cui fosse prevista la presenza di una delegazione di più persone oltre a quella del legale rappresentante.
12. Deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli

Enti pubblici e privati

13. Assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

#### Art. 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza, dal VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri, in assenza della quale la riunione sarebbe da considerarsi invalidata e delibera, almeno, con la metà più uno dei voti dei presenti all'adunanza. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Partecipa al Consiglio Direttivo il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene, di norma, convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Le sedute ordinarie del Consiglio Direttivo si tengono una volta al mese, salvo la necessità di indire sedute successive con frequenza maggiore per il presentarsi di necessità legate al conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali assenti verranno informati dal Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della riunione nominato all'inizio di ogni seduta.

#### Art. 19

Il Presidente è eletto, con la maggioranza dei voti, dal Consiglio tra i suoi membri. Dura in carica tre anni senza limite alla ripetibilità del mandato. Il VicePresidente è eletto a maggioranza anch'egli senza limiti alla ripetibilità del mandato. Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene rapporti con terzi.

#### Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a sottoscrivere convenzioni, accordi, contratti con Enti Pubblici e/o Privati, a riscuotere da pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo nonché contributi rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## Art. 21

Il Tesoriere cura la raccolta dei verbali degli organi sociali nel Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione. Inoltre si occupa delle registrazioni dei movimenti finanziari dell'Associazione, redigendo ogni anno il rendiconto di previsione e consuntivo sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e delle direttive di quest'ultimo e del Presidente. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## **TITOLO V**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Art. 22**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Genova il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO VI**

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 23

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Il patrimonio sociale residuo non potrà essere ripartito tra i soci ma sarà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro scelta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento.

In caso di chiusura deficitaria, tutti i soci ripartiranno in parti uguali l'eventuale deficit a loro carico

## **TITOLO VII**

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 24

Per meglio disciplinare lo svolgimento dell'attività mutualistica e il funzionamento tecnico amministrativo, l'organo di Amministrazione potrà elaborare Regolamenti Interni, da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Nei regolamenti interni potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni di comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico degli eventuali dipendenti. In detti regolamenti dovranno essere previste tutte quelle forme di promozione atte ad assicurare la diffusione presso potenziali soggetti interessati allo scopo dell'associazione affinché tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità di aderire all'iniziativa.

### Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia